



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 178 del 23 Settembre 2014**  
(odg n.1 del 23 Settembre 2014)

**OGGETTO:** Comune di Susegana (TV)  
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- DATO ATTO** che:  
Il Comune di Susegana ha approvato con DGC n. 34 del 5.04.11 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale.  
In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.  
Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla



concertazione. Con DCC n. 12 del 20.03.12 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n.31 del 20.04.12, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "La Tribuna" del 10.04.12 ed "Il Gazzettino" dell'11.04.12.

Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n.13, di cui 8 attinente materie ambientali.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- n. 5670 del 06.04.2012;
- n.16594 del 19.10.2012;
- n. 4160 del 05.03.2014;
- n.10667 del 16.06.2014;
- n. 311190 del 22.07.2014;
- n.16507 del 18.09.14;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica pratica n. 191/2014 svolta in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 1 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23 Settembre 2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV della suddetta struttura.

**VISTA** la dichiarazione del Responsabile dell'Area IV allegata alla nota n. 4160 del 05.03.2014 del Comune di Susegana, di cui si riporta che sono pervenute n. 13 osservazioni (delle quali 5 fuori termine) e di queste 8 trattano di temi direttamente connessi agli aspetti ambientali, trattati all'interno del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, o che possono avere attinenza con essi. Si riporta a seguito un elenco delle sole osservazioni inerenti alla VAS e, successivamente, lo schema completo che riporta la proposta di controdeduzione alle osservazioni ed il parere di competenza del soggetto valutatore.

N.	Prot. n.	Data	Ditta
1	8267	23/05/2012	Immobiliare Egges s.r.l.
5	8860	01/06/2012	Superbeton s.p.a.
6	8862	01/06/2012	Cifalà Mirella e Costanzo Giulia
9	6820	27/04/2012	Impresa Silvio Pierobon & C. s.a.s
10	6445	16/04/2013	Cifalà Mirella e Costanzo Giulia
11	9769	05/06/2013	Daniele Cenedese, Diotalvi Perin, Franco Torersin
12	13470	7/08/2013	Michele Boato
13	-	09/01/2014	Ufficio Tecnico



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
1	8267 del 23/05/2012	Immobiliare Egges s.r.l.	<p>La Ditta osserva di:</p> <p>Estendere l'ambito produttivo senza modificare l'indice di edificabilità (i.c. 60%) ottenendo una buona distribuzione volumetrica nel lotto oltre alla dotazione di maggiori spazi liberi per verde, parcheggio e viabilità interna.</p> <p>Modificare la destinazione d'uso a commerciale nel primo lotto fronte S.S. Pontebbana per l'insediamento di un centro di media distribuzione con una superficie massima di mq 2.500.</p>	<p>La presente osservazione richiede l'estensione di un <i>ambito di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili (R)</i>. Il PI, sulla base di un'analisi approfondita, ne definisce la riconversione ad attività terziarie, residenziali, commerciali, agricole, di pubblico servizio o di produzione energetica, coerentemente con il contesto territoriale, con la distanza dai centri abitati e con l'accessibilità dalle reti viarie principali, in attuazione delle direttive di cui all'art. 13 del PTCP 2010. Dato atto della presenza di un Piano Urbanistico Attuativo convenzionato, il quale interessa un ambito più ampio rispetto a quanto riportato negli elaborati del PAT adottato, si ritiene accoglibile la presente osservazione per la parte in oggetto.</p> <p>L'accoglimento della presente osservazione comporta la modifica dell'elaborato Tav. 4 Carta della Trasformabilità con l'estensione dell'area di urbanizzazione consolidata e dell'ambito di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili fino al limite del perimetro del suddetto PUA convenzionato.</p> <p>Si ribadisce che le previsioni del PAT non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI; l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori, i quali costituiscono materia del PI. Considerati i contenuti del comma 5 art. 15 delle NTA del PAT di cui al precedente punto, si ribadisce che gli interventi relativi alla modifica delle destinazioni d'uso dei suoli sono delegate al Piano degli Interventi, nei limiti delle disposizioni dettate dal PAT. Alla luce delle considerazioni sopra riportate la presente osservazione viene pertanto considerata parzialmente accoglibile.</p> <p>Esito sintetico: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>Si concorda con le conclusioni dell'istruttoria tecnica e con l'esito sintetico della controdeduzione.</p> <p>Nel Rapporto Ambientale gli <i>ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili</i> sono stati trattati come azione strategica di piano n. 40.</p> <p>La valutazione qualitativa dell'azione n. 20 ha restituito un giudizio complessivamente positivo.</p> <p>Dal punto di vista quantitativo le dimensioni della modifica non influiscono sul risultato del modello.</p> <p>L'accoglimento parziale dell'osservazione non influisce in alcun modo sugli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale</p>



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
5	8860 del 01/06/2012	Superbeton s.p.a.	Si chiede l'eliminazione del vincolo di "Zona Militare e fascia di rispetto" in quanto acquisita dall'esponente del Demanio dello Stato.	<p>Premesso che ai sensi del comma 3 art. 2 delle NTA del PAT adottato "l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo" e preso atto dello stato di fatto e del regime reale dei suoli, la presente osservazione viene ritenuta accoglibile. L'accoglimento della presente osservazione comporta lo stralcio dell'indicazione relativa a "Zone militari e fasce di rispetto" riportata nella Tav. 1 del PAT nonché del comma 25 art. 7 delle NTA del PAT adottato.</p> <p>Esito sintetico: ACCOGLIBILE</p>	<p>Il vincolo militare originariamente individuato negli elaborati di Piano costituisce un'indicazione non più veritiera dello stato di fatto, non essendo l'area di proprietà del Demanio dello Stato.</p> <p>Tale area ricade all'interno di un Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi (Art. 15 commi 54-56 delle NTA); la valutazione per l'area in esame può essere ricondotta in particolare all'azione n. 36 del Rapporto Ambientale (Destinazione dell'area compresa tra Via Colonna di Ponte della Priula ed il corso del fiume Piave alla realizzazione di programmi complessi). L'accoglimento dell'osservazione, pertanto, non influisce sugli esiti della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale.</p>
6	8862 del 01/06/2012	Cifalà Mirella e Costanzo Giulia	<p>Si chiede l'eliminazione del Vincolo Forestale dall'area individuata.</p> <p>Per la parte di terreno verso Via dei Colli, le esponenti fanno presente altresì di valutare l'ipotesi della trasformazione e adattamento dei fabbricati esistenti e delle aree contermini in strutture di carattere ricettivo/assistenziale, vista la loro posizione strategica e la qualità del posto.</p>	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'area oggetto di osservazione è stata indicata dal PAT come "potenzialmente trasformabile" (<i>linee preferenziali di sviluppo insediativo</i>) confermando una previsione del PRG vigente;</li> <li>- ai sensi della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 art.15 comma 4 "Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici". La presenza del "vincolo di destinazione forestale" quindi non inficia le trasformabilità già previste dallo strumento di pianificazione vigente ma vincola l'attuazione degli interventi alla predisposizione di adeguate misure di miglioramento e/o compensazione (Art.15 comma.2 e 6 LR 52/78).</li> <li>- ai sensi del comma 3 art. 2 delle NTA del PAT adottato "l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo",</li> <li>- il "Vincolo di destinazione forestale" è ricognitivo e dinamico, ottenuto da fonte primaria (il Piano di Riordino forestale) tuttora in</li> </ul>	<p>Si concorda con le conclusioni dell'istruttoria tecnica e con l'esito sintetico della controdeduzione.</p>



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
				<p>fase di validazione da parte del competente organo Regionale, la cui modifica non comporta variante al PAT.</p> <p>Per quanto sopra la presente osservazione viene pertanto ritenuta non pertinente alle competenze del Piano di Assetto del Territorio per la parte inerente la richiesta modifica dell'individuazione cartografica del Vincolo di destinazione Forestale, la cui definizione è di competenza del Piano di Riordino Forestale in fase di collaudo e approvazione. Le modifiche richieste potranno tuttavia essere valutate all'interno di tale procedura. Qualora il Piano di Riordino Forestale venga validato prima dell'approvazione definitiva del PAT, sarà compito di quest'ultimo recepire in Tavola 1 la precisa definizione del vincolo di destinazione forestale, nonché delle aree boscate, per l'intero territorio comunale. Viceversa tale compito viene demandato al Piano degli Interventi.</p> <p>Per quanto concerne la richiesta relativa alla parte prospiciente Via dei Colli si ribadisce che gli interventi relativi alla trasformazione e adattamento dei fabbricati esistenti in merito alla destinazione d'uso degli stessi sono delegati al Piano degli Interventi, nei limiti delle disposizioni dettate dal PAT. Le previsioni del PAT non hanno infatti valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, nel complesso l'osservazione viene ritenuta non pertinente ai contenuti del Piano di Assetto del Territorio.</p> <p>Esito sintetico: NON PERTINENTE</p>	
9 F.T.	6820 del 27/04/2012	Impresa Silvio Pierobon & C. s.a.s	<p>Osservazione fuori termine pervenuta prima del periodo preposto alla presentazione delle osservazioni al Piano.</p> <p>Progetto preliminare di ristrutturazione, riconversione e parziale ampliamento di attività produttiva esistente.</p> <p>Integrazioni all'istanza presentata con prot. n. 21491 in data 30/12/2011.</p>	<p>La presente osservazione costituisce un'integrazione di un'istanza presentata precedentemente all'adozione del Piano di Assetto del Territorio.</p> <p>Premesso che le previsioni del Piano di Assetto del Territorio non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si da atto della presenza di un'attività esistente collocata in zona agricola.</p> <p>Al fine di disciplinare il processo di riconversione dell'ambito oggetto di degrado, la presente osservazione viene ritenuta parzialmente accoglibile per quanto di competenza del Piano di Assetto del Territorio, comportando</p>	<p>Si concorda con le conclusioni dell'istruttoria tecnica e con l'esito sintetico della controdeduzione.</p> <p>L'individuazione dell'ambito medesimo quale <i>Area di riqualificazione e riconversione</i> può essere ricondotto all'azione strategica n. 20 del Rapporto Ambientale (Incentivazione della delocalizzazione o conversione delle attività improprie o inquinanti presenti all'interno o in prossimità delle aree SIC), la cui valutazione qualitativa ha dato un esito complessivamente positivo.</p>



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
				<p>l'individuazione dell'ambito medesimo quale <i>Area di riqualificazione e riconversione</i> cui si applicano le disposizioni dell'art. 15 commi 19-21 delle NTA del PAT adottato.</p> <p>L'individuazione di detto ambito comporta lo stralcio nell'elaborato Tav. 4 Carta della Trasformabilità dell'indicazione <i>Aree di connessione naturalistica (Aree di completamento del nucleo)</i> dall'ambito oggetto di osservazione.</p> <p>Esito sintetico: PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>Peraltro nelle NTA per le <i>Aree di riqualificazione e riconversione</i> si demanda al PI la definizione di specifiche disposizioni planivolumetriche in relazione al contesto storico, architettonico, ambientale e paesaggistico in cui sono inserite, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti.</p> <p>Nello specifico caso in esame, pertanto, in sede di PI saranno tenuti nella dovuta considerazione i caratteri ambientali dei luoghi e la presenza del sito della Rete Natura 2000.</p> <p>Dal punto di vista quantitativo l'individuazione dell'ambito quale <i>Area di riqualificazione e riconversione</i> in adiacenza a delle <i>aree di urbanizzazione consolidata, edificazione diffusa e Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti - impianti gas)</i> non influisce sui risultati del metodo.</p> <p>La conversione delle attività improprie o inquinanti in prossimità delle aree SIC presenta dei risvolti complessivamente positivi su queste aree protette. La fase di cantiere può costituire un elemento perturbativo che tuttavia è compensato dalla sistemazione finale dei luoghi. Va peraltro evidenziato che le aree di intervento non coinvolgono direttamente il sito Natura 2000.</p> <p>L'accoglimento parziale dell'osservazione non influisce in alcun modo sugli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale.</p>



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
10 F.T	6445 del 16/04/2013	Cifalà Mirella e Costanzo Giulia	<p>Rinnovo istanza ed integrazione documentale relativa all'osservazione n.6 (prot.8862 del 01/06/2012, Cifalà Mirella e Costanzo).</p> <p>La presente osservazione fuori termine è inoltrata al fine di fornire ulteriore documentazione a supporto della richiesta di revisione dell'indicazione cartografica del vincolo di destinazione forestale per l'area indicata negli allegati grafici.</p> <p>Viene ribadito e maggiormente argomentato quanto già esposto nella precedente osservazione (trattasi di un bosco di recente formazione privo di qualità vegetazionali) allegando foto aerea del 1981 e 1983 dalla quale si rileva la destinazione a seminativo dell'area interessata.</p>	<p>La presente osservazione ribadisce ed argomenta ulteriormente i contenuti di cui alla prima parte della precedente osservazione n. 6, alla quale si rimanda per la corrispondente proposta di controdeduzione tecnica.</p> <p>Esito sintetico: NON PERTINENTE</p>	<p>Si concorda con le conclusioni dell'istruttoria tecnica e con l'esito sintetico della controdeduzione.</p>
11 F.T	9769 del 05/06/2013	Daniele Cenedese  Diotisalvi Perin  Franco Torresin	<p>Si tratta di una osservazione fuori termine, inviata anche alla Regione Veneto - U.P coordinamento commissioni VAS-VINCA-NUVV, relativa al progetto di metanodotto "Allacciamento Edison Gas Collalto" associato al Potenziamento della capacità di stoccaggio della centrale "Edison Gas Collalto".</p> <p>L'articolata osservazione mira ad evidenziare l'incompatibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto di stoccaggio e di realizzazione del metanodotto con le condizioni di fragilità e sensibilità paesaggistica ed ambientale del territorio con particolare riferimento alle criticità dal punto di vista sismico allegando, con</p>	<p>Si prende atto dei contenuti e delle ragioni dettagliatamente esposte nell'osservazione; la stessa tuttavia è da ritenersi non pertinente al Piano di Assetto del Territorio in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'attività di cui alla presente osservazione, relativa al potenziamento dell'impianto, il PAT prende atto dello stato della pianificazione vigente senza introdurre alcuna previsione di trasformazione aggiuntiva. Non è competenza disciplinare del PAT accertare la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto descritto nell'osservazione, il quale è già stato verificato tramite propria procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS ha espresso parere favorevole alla esclusione dalla procedura di impatto ambientale del programma di lavoro relativo all'ampliamento della centrale di trattamento e compressione del gas dello stoccaggio Collalto con parere n.</li> </ul>	<p>Si concorda con le conclusioni dell'istruttoria tecnica e con l'esito sintetico della controdeduzione.</p> <p>L'impianto di stoccaggio è riconosciuto nel RA come un'azienda a rischio di incidente rilevante e come tale descritta nel capitolo dedicato alla caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente. L'impianto fa parte dello stato di fatto e a tal proposito si elencano sinteticamente gli atti di autorizzazione del medesimo.</p> <p>Nel RA non si propongono valutazioni specifiche sulla sostenibilità dell'intervento recependo le conclusioni della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel dettaglio, il progetto era stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ottenendo una risposta di non necessità</p>



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
			<p>riferimento a quest'ultimo aspetto, una specifica relazione "inquadramento sismologico dell'area di Susegana e problemi connessi allo stoccaggio in sotterraneo di gas"</p>	<p>190 del 15.12.2008. Nel medesimo parere sono riportate le prescrizioni che devono essere rispettate dal proponente.</p> <p>- Quanto sopra vale anche per l'intervento relativo alla realizzazione del Metanodotto il quale è stato <u>approvato</u> alla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria del 04 agosto 2009, autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 ed è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico "Dipartimento dell'Energia" con provvedimento del 22/12/2010. Anche in questo caso il PAT prende atto dello stato della pianificazione vigente senza introdurre alcuna previsione di trasformazione aggiuntiva.</p> <p>Esito sintetico: NON PERTINENTE</p>	<p>a procedere.</p> <p>Nel RA si precisa che il progetto di realizzazione del metanodotto, che interessa il territorio dei comuni di Vazzola, Cimadolmo, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Susegana, tutti in provincia di Treviso, è stato autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 ed è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico "Dipartimento dell'Energia" con provvedimento del 22/12/2010. Alla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria del 04 agosto 2009, il metanodotto è stato approvato a maggioranza con il voto negativo del rappresentante del Comune di Susegana che in Conferenza rappresentava anche il Comune di Santa Lucia di Piave.</p> <p>Per fornire un quadro esaustivo della questione, vale la pena evidenziare che il potenziamento dello stoccaggio di gas metano di Collalto proposto dalla Società Edison Stoccaggio S.p.A. ed il metanodotto di collegamento dello stoccaggio alla rete nazionale dei gasdotti proposto da Snam Rete Gas S.p.A. sono incluse nell'ambito delle infrastrutture strategiche nel settore gas riportate nel 1° programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'art. 1 della legge 21-12-2001 n. 443 (cd. "Legge Obiettivo") approvato con deliberazione CIPE n 121 del 21 dicembre 2001.</p> <p>Gli interventi in oggetto, per caratteristiche ed iter autorizzativo, non sono di competenza del PAT nel quale, pertanto, non si prevedono trasformazioni per le attività legate all'attività di stoccaggio del gas che, in questo senso non costituisce l'oggetto della VAS del PAT.</p> <p>Ciò nondimeno, in considerazione della rilevanza territoriale</p>



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
					<p>dell'attività di stoccaggio sotterraneo e nella consapevolezza dei rischi potenzialmente associati a questa stessa attività, si ritiene necessario che i dati relativi al monitoraggio puntuale dell'attività siano recepiti, ad integrazione, all'interno del Piano di Monitoraggio. In tal senso, fermo restando quanto dovrà essere obbligatoriamente sviluppato dalla Società proponente, il monitoraggio dello stato dell'ambiente di livello comunale, una volta individuati i propri indicatori nonché le modalità di gestione dei dati e aggiornamento degli stessi, potrà far propri i dati ritenuti significativi tra quelli derivanti dalle attività di monitoraggio dell'impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Collalto che sono state prescritte alla Società Edison Stoccaggio nella comunicazione dell'esito della verifica trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale (U prot DSA - 2009 - 0006991 del 19/03/2009).</p>
12 F.T	13470 del 07/08/2013	Michele Boato	<p>Si tratta di una osservazione fuori termine, inviata anche alla Regione Veneto - U.P coordinamento commissioni VAS-VINCA-NUVV, relativa al <u>progetto di metanodotto "Allacciamento Edison Gas Collalto" associato al Potenziamento della capacità di stoccaggio della centrale "Edison Gas Collalto"</u>.</p> <p>L'articolata osservazione mira ad evidenziare l'incompatibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto di stoccaggio e di realizzazione del metanodotto con le condizioni di fragilità e criticità sismica del</p>	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'impianto di stoccaggio è riconosciuto nel RA come un'azienda a rischio di incidente rilevante e come tale descritta nel capitolo dedicato alla caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente;</li> <li>- con riferimento alla stessa non si propongono valutazioni specifiche sulla sostenibilità dell'intervento in quanto sono recepite le conclusioni dell'avvenuta procedura di Verifica di Assogettabilità a Valutazione di Impatto ambientale (VIA) i cui estremi e contenuti sono sottoriportati;</li> <li>- considerata la rilevanza territoriale dell'attività in fase di integrazione del Rapporto Ambientale saranno recepite all'interno del Monitoraggio Ambientale anche le informazioni derivanti dalle attività</li> </ul>	<p>Si concorda con le conclusioni dell'istruttoria tecnica e con l'esito sintetico della controdeduzione.</p> <p>Le considerazioni alla base della condivisione della controdeduzione sono le medesime riportate per la precedente osservazione 11.</p>



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
			<p>territorio, riportando una serie di contributi scientifici dai quali emerge inoltre la possibile correlazione tra lo stoccaggio del gas e la possibilità di innesco dei terremoti e l'amplificazione dei suoi effetti. L'osservazione inoltre rileva come nel Rapporto Ambientale del PAT con riferimento al tema oggetto di osservazione " <i>il problema sismico ed il rischio conseguente non emergono in tutta la loro gravità per cui la commissione Regionale VAS non viene accuratamente informata della situazione come eticamente e giuridicamente dovuto</i>".</p>	<p>di monitoraggio dell'impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Collalto che sono state prescritte alla Società Edison Stoccaggio nella comunicazione dell'esito della verifica trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale (U prot DSA – 2009 – 0006991 del 19/03/2009).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento alla valutazione del rischio sismico per il territorio si precisa che il PAT è accompagnato dalla <i>Relazione Sismica</i> con relativi elaborati grafici ove sono illustrate le condizioni di criticità e fragilità del territorio</li> </ul> <p>Pertanto si prende atto dei contenuti e delle ragioni dettagliatamente esposte nell'osservazione; la stessa tuttavia è da ritenersi non pertinente al Piano di Assetto del Territorio in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'attività di cui alla presente osservazione, relativa al <u>potenziamento dell'impianto</u>, il PAT recepisce lo stato della pianificazione vigente senza introdurre alcuna previsione di trasformazione aggiuntiva.</li> <li>- Non è competenza disciplinare del PAT accertare la fattibilità e la sostenibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto descritto nell'osservazione, il quale <u>è già stato verificato tramite propria procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale</u>. La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS ha espresso <u>parere favorevole alla esclusione dalla procedura di impatto ambientale</u> del programma di lavoro relativo all'ampliamento della centrale di trattamento e compressione del gas dello stoccaggio Collalto con parere n. 190 del 15.12.2008. Nel medesimo parere sono riportate le prescrizioni che devono essere rispettate dal proponente.</li> <li>- Quanto sopra vale anche per l'intervento relativo alla <u>realizzazione del Metanodotto</u> il quale è stato <u>approvato alla conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria del 04 agosto 2009</u>, autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 ed è stato</li> </ul>	



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
				<p>approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico "Dipartimento dell'Energia" con provvedimento del 22/12/2010. Anche in questo caso il PAT prende atto dello stato della pianificazione vigente senza introdurre alcuna previsione di trasformazione aggiuntiva.</p> <p>Esito sintetico: NON PERTINENTE</p>	
13 F.T	09/01/2014	Ufficio tecnico	<p>L'osservazione considera l'opportunità di operare modifiche intese a migliorare la fruibilità e la facilità di consultazione della documentazione tecnica di cui il piano si compone, oltre che aggiornamenti conseguenti a modifiche del quadro normativo di specifici settori trattati nel PAT.</p> <p><b>Norme Tecniche di Attuazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) riformulazione dei contenuti e delle modalità comunicative della tabella riportata a pag. 96 nell'ottica di un miglioramento della lettura e comprensione del suo stesso significato. Propone un'esplicitazione delle fasi temporali in cui le singole "previsioni insediative" vanno a collocarsi;</li> <li>2) unificazione in un'unica sezione e eliminazione delle parti ripetute relativamente alla "Compatibilità idraulica degli interventi edilizi", con particolare riferimento ai commi dal 10 al 12 e dal 16 al 19 dell'art. 20;</li> <li>3) sostituzione del termine "interventi"</li> </ol>	<p>Considerata la natura dell'osservazione presentata, la quale è finalizzata al miglioramento della lettura dell'apparato normativo, all'aggiornamento dello stesso a seguito dei recenti disposti legislativi, nonché alla correzione di alcuni errori cartografici, l'osservazione viene ritenuta accoglibile e comporta pertanto le seguenti modifiche agli elaborati adottati con Delibera del Consiglio Comunale nr. 12 del 20 Marzo 2012:</p> <p><b>Norme Tecniche di Attuazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la tabella riportata alla pag. 96 relativa alla "Valutazione Strategica Certificata" viene modificata, aggiungendo dopo ogni sottotabella relativa alle diverse condizioni di attuazione ( A, B, C, D) una nota descrittiva, la quale non modifica i contenuti riportati nell'apparato normativo del Piano adottato, ma esplicita i contenuti della tabella favorendo una migliore lettura e comprensione dei contenuti.</li> <li>2) i commi dal 10 al 12 dell'art. 20 vengono stralciati, costituendo gli stessi una mera ripetizione di quanto già riportato nei commi dal 16 al 19 del medesimo articolo, lo stralcio di tali commi comporta la rinumerazione dei commi successivi (dal 13 al 19) del medesimo articolo;</li> <li>3) all'art 20 comma 15 il termine "interventi" viene sostituito con "previsioni";</li> <li>4) L'art. 15 comma 44 riferito alle "attività produttive in zona impropria viene adeguato modificando il dato finale relativo al limite della superficie coperta massima ampliabile portandolo da 1000 a 1500mq, coerentemente con i contenuti della L.R. 55/2012</li> </ol> <p>l'art. 15 comma 45 e 46 viene aggiornato come di seguito</p>	<p>Si concorda con le conclusioni dell'istruttoria tecnica e con l'esito sintetico della controdeduzione.</p> <p>L'accoglimento dell'osservazione ed il conseguente aggiornamento degli elaborati con le modifiche proposte non influiscono sugli esiti della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale.</p>



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
			<p>con il termine "previsioni" all'art 20 comma 15;</p> <p>4) aggiornamento dell'art. 15 in riferimento agli argomenti "Attività produttive in zona impropria" e "Sportello unico per le attività produttive" per le parti che risultano in contrasto con la nuova Legge regionale nr. 55/2012.</p> <p>5) Riformulazione dell'art.8 comma 9 delle Norme tecniche di attuazione con particolare riferimento al divieto riportato nel disposto di realizzare sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo, in quanto tale divieto comporta la non possibilità di procedere ai necessari miglioramenti fondiari conseguenti ai moderni sistemi di conduzione dei fondi agricoli</p> <p><b>Tavola 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" ;</b></p> <p>1) Il simbolo inserito in legenda come "ambito naturalistico di livello regionale" sia conforme a quanto riportato nell'elaborato grafico;</p> <p>2) Si chiede che venga individuata l'attività della ditta Edison stoccaggio s.p.a. come attività a rischio rilevante</p> <p><b>Tavola 4 "Carta della</b></p>	<p>riportato: Sportello unico per le attività produttive (D.P.R. 160/2010 – D.L. 83/2012 – LR 55/2012) Prescrizioni</p> <p>45. L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. 160/2010 e D.L. 83/2012, deve avvenire in coerenza con i contenuti della L.R 31/12/2012 n. 55 e con la disciplina del territorio definita dal PAT, nel rispetto delle disposizioni relative alle invarianti ed alle fragilità di cui ai precedenti Capo II e III. Per gli interventi che comportino varianti allo strumento urbanistico comunale e interessino attività produttive definite da trasferire dal PI o siano localizzate nei corridoi ecologici e nelle aree nucleo come definite al precedente Art.9 si applica la procedura di cui all'art.4 della Lr 31.12.2012 n.55.</p> <p>46. In particolare, non costituisce variante al PAT la procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998, all'art. 2 della L.R. 55/2012 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti - che non siano localizzate nelle aree nucleo e nei corridoi ecologici di cui al precedente Art.9 - nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un'unica struttura aziendale. Qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 4.000-1.500 m<sup>2</sup>.</p> <p>5) Si condivide la proposta di riformulazione dell'articolo; il divieto relativo all'irrigazione tubolare fa riferimento prevalentemente a motivazioni di salvaguardia paesaggistica ed idraulica; evitare in occasione di interventi di miglioria fondiaria una eccessiva semplificazione del paesaggio agrario ed un impoverimento della rete scolante. La riformulazione del comma 9 sottoriportata, pur prevedendo quindi lo stralcio del divieto relativo all'irrigazione tubolare, conserva precise indicazioni per la</p>	



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
			<p><b>trasformabilità”;</b></p> <p>1) inserimento in legenda della simbologia relativa ai “Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza di progetto” riportata in tavola.</p> <p>2) Il simbolo inserito in legenda della “<i>viabilità locale e strategica</i>” sia conforme a quanto riportato nell’elaborato grafico</p> <p>3) Indicare graficamente con chiarezza l’attività produttiva in zona impropria posta a Colfosco in via Mercatelli S.Anna</p>	<p>salvaguardia del paesaggio agrario e l’osservanza del principio di salvaguardia idraulica. Si propone quindi la seguente riformulazione dell’art.8 comma 9:</p> <p><b>9.</b> Gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche, vegetazionali ed idrauliche del territorio. Dovrà essere inoltre assicurato il mantenimento del precedente volume di invaso mediante il rizezionamento dei fossi ovvero creando nuovi volumi d’invaso (vasche, stagni, ecc.).</p> <p><b>Tav 1 “Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale”</b></p> <p>1) viene aggiornata la legenda della Tav.1 in modo tale che il simbolo relativo agli “<i>ambiti naturalistici di livello regionale</i>” corrisponda a quanto riportato nell’allegato grafico</p> <p>2) viene aggiornata la Tav.1 indicando l’attività Edison Stoccaggio S.p.a ed i pozzi gas ad essa collegati come <i>attività e rischio incidente rilevante</i> e riportando il perimetro della relativa area di danno: <i>Inizio letalità e Elevata letalità</i>, sia riferito all’attività che ai <i>Pozzi gas</i> così come risulta dall’elaborato tecnico RIR e nell’ultimo Rapporto di Sicurezza della Centrale (RdS ediz. Gennaio 2010 e documentazione integrativa del RDS ediz. Giugno 2011 e Marzo 2013) la quale verrà poi precisata in sede di PI a compimento dell’iter formale.</p> <p>Contestualmente le Norme tecniche di attuazione sono adeguate nel seguente modo: riportando all’Art.7 ai commi 30-31-32-33-34 la disciplina <i>delle aree ad incidente rilevante</i> ed aggiornando e riposizionando al comma 31 il disposto normativo dei <i>Pozzi gas</i> in quanto collegati all’attività RIR. Tale adeguamento comporta lo spostamento ai commi 28 e 29 della classificazione sismica. L’art 7 viene quindi aggiornato nel seguente modo:</p> <p><i>Attività a rischio incidente</i></p>	



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
				<p><i>rilevante (RIR)</i></p> <p>30. Il territorio comunale di Susegana è interessato dalla presenza di un giacimento di idrocarburi dato in concessione dal Ministero dello Sviluppo Economico alla società Edison Stoccaggio s.p.a. per lo stoccaggio di gas naturale. La stabilimento di stoccaggio, principalmente composto dalla centrale di compressione e trattamento (Centrale "Collalto Stoccaggio") e dalle aree pozzi (cluster), è classificato ai sensi del D.Lgs. 334/1999 quale Attività a Rischio di Incidente Rilevante.</p> <p><i>Pozzi gas</i></p> <p>31. Il PAT sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua le aree pozzi destinate alle operazioni di iniezione/erogazione del gas stoccato nel giacimento e la corrispondente area di danno: <i>Inizio letalità ed Elevata letalità</i>, sulla base di quanto stabilito dal D.M. 9 maggio 2001. Il PI recepisce e precisa le aree di danno sulla base di quanto stabilito ai successivi commi 32-33-34.</p> <p><i>Centrale Collalto Stoccaggio</i></p> <p>32. Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua la Centrale "Collalto Stoccaggio" e la corrispondente area di danno: <i>Inizio letalità e Elevata letalità</i>, sulla base di quanto stabilito dal D.M. 9 Maggio 2001. Il PI recepisce e precisa le aree di danno sulla base di quanto stabilito ai successivi commi 32-33.</p> <p><i>Direttive</i></p> <p>33. Il PI recepisce la corrispondente Attività a Rischio Incidente Rilevante presente nel territorio comunale precisando le relative aree di danno: <i>Inizio letalità e Elevata Letalità</i>, ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, disponendo apposita normativa finalizzata al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate sostanze nel rispetto della vigente normativa, sulla base di un elaborato tecnico (RIR) che dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le informazioni fornite dal gestore;</li><li>- l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;</li></ul>	



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;</li> <li>- l'individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra;</li> <li>- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell'autorità di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;</li> <li>- le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Vincoli</p> <p>34. Il PI individua nell'intorno dell'attività classificata a RIR una fascia di rispetto in cui non sono ammesse nuove edificazioni.</p> <p><b>Tavola 4 "Carta della trasformabilità"</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La Tavola 4 "Carta della trasformabilità" viene adeguata inserendo in legenda la simbologia relativa ai Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza di progetto già presenti in tavola.</li> <li>2) viene aggiornata la legenda della Tav.4 in modo tale che il simbolo relativo alla "viabilità di rilevanza strategica e locale" corrisponda a quanto riportato nell'allegato grafico.</li> <li>3) premesso che il Piano di Assetto del Territorio non è conformativo delle destinazioni urbanistiche, le quali sono demandate al piano degli Interventi, la precisa individuazione delle opere incongrue è di competenza del PI medesimo. La Tav.4 Carta della Trasformabilità individua simbolicamente le attività produttiva in zona impropria in corrispondenza dell'effettiva localizzazione delle attività</li> </ol>	



N.	Prot. e data	Ditta	Sintesi contenuto	Proposta tecnica di controdeduzione	Parere del valutatore
				<p>esistenti, sulla base delle indicazioni fornite dagli strumenti di pianificazione vigenti e dello stato di fatto dei luoghi. Il PI, sulla base di specifici approfondimenti analitici, individuerà l'area di pertinenza delle suddette attività e potrà individuare ulteriori attività esistenti in zona impropria.</p> <p>Esito sintetico: complessivamente la presente osservazione è ritenuta ACCOGLIBILE CON L'ESCLUSIONE SOLTANTO DEL PRECEDENTE PUNTO 3 ove la definizione richiesta è propria del Piano degli Interventi e quindi non pertinente con il PAT.</p>	

**CONSIDERATO** che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha correttamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano. La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
- Il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NT, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
- In sede istruttoria sono stati richiesti approfondimenti valutativi che tenessero conto dell'impianto di stoccaggio del gas posto ad Ovest del territorio, quale attività rientrante fra gli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti. A seguito inoltre dell'accoglimento di un'osservazione sia la tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" sia il Rapporto Ambientale sono stati integrati, fornendo i primi limiti al suddetto stabilimento e gli approfondimenti necessari che potessero escludere effetti ambientali significativi sul territorio; in particolare i dati riportati nella documentazione prodotta dall'Istituto OGS riguardante l'attività di monitoraggio svolta nell'impianto di stoccaggio ed i contenuti della nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia, consentono di concludere che, allo stato attuale delle conoscenze, non sussistono situazioni di criticità associate alla sismicità dell'area che è classificata come "molto debole" e non risulta correlata alle attività di stoccaggio del gas presso la Concessione di Collalto. L'esame della documentazione consente, pertanto, di confermare la sostenibilità e la coerenza delle azioni strategiche di Piano rispetto al contesto ambientale nel quale si collocano. L'individuazione nel Piano degli Interventi del raggio del RIR della suddetta attività, determina che le azioni strategiche di riconversione funzionale di attività produttive individuate nella Carta della Trasformabilità poste in prossimità dell'impianto di stoccaggio, definite RF1 e RF2, in via precauzionale, potranno essere confermate se risulteranno esterne al



suddetto limite. Secondo quanto riportato dal Comune, il PAT ha recepito in toto i rilievi e le considerazioni del Piano di Emergenza Esterno di cui all'art.20 del D.Lgs 334/99, nonché le informazioni di cui al Rapporto di Sicurezza redatto dalla ditta Edison Stoccaggio.

- Il Piano di Monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale dovrà essere recepito dalle Norme di Attuazione, prevedendo pertanto la modifica del comma 9 dell'art.21 delle suddette norme. Inoltre il suddetto Piano venga integrato con i dati relativi al monitoraggio puntuale dell'attività di stoccaggio, così come riportato nel paragrafo specifico del Rapporto Ambientale.
- Nel merito della procedura definita come "valutazione strategica certificata (VSC)", in sede di integrazioni il Valutatore ha sottolineato che tale procedura risulta uno strumento di supporto della scelta di collocazione e utilizzo delle volumetrie legate al fabbisogno strategico che potrà essere collocato in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo individuate nella "Carta della Trasformabilità". Pertanto considerato che dette azioni sono state valutate all'interno del Rapporto Ambientale, tale procedura risulterebbe da un lato ripetitiva sugli aspetti della sostenibilità ambientale e dall'altro non coerente con la valutazione in quanto i parametri verrebbero successivamente stabiliti in sede di PI dal Consiglio Comunale. Inoltre la citata procedura, prevede delle previsioni insediative che possono essere collocate all'esterno delle linee preferenziali di sviluppo e con parziali e giustificate modifiche alle invarianti; trattandosi nel caso di specie di variante al PAT, si ritiene di dover stralciare dalle norme la procedura stabilita dalle tabelle C e D della VSC art.20 comma 13. L'applicazione della VSC per le tabelle A e B dovrà risultare una procedura facoltativa, richiedendo pertanto la modifica dei vari articoli delle Norme di Attuazione.
- In coerenza con quanto contenuto nella valutazione ambientale, la localizzazione dello "jus edificandi" derivante dal credito edilizio, dovrà ricadere all'interno delle linee preferenziali di sviluppo definite nella Carta della Trasformabilità. Il comma 32 dell'art. 15 delle Norme di Attuazione dovrà pertanto essere modificato.
- Il Rapporto Ambientale ha valutato complessivamente il carico insediativo pari a mc 750'000, di cui mc 700'000 quale quota residua derivante dal PRG. Pertanto anche il cosiddetto "fabbisogno insediativo strategico" dovrà essere localizzato esclusivamente nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo definite dal PAT rispettando la suddivisione per ATO. I vari articoli delle Norme di Attuazione dovranno pertanto essere modificati.
- Le azioni strategiche definite quali "Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana", i "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi", gli "Ambiti di localizzazione delle grandi strutture di vendita e parchi commerciali" e gli "Ambiti di riqualificazione e riconversione" dovranno essere valutate in una fase successiva con tutti i contenuti stabiliti dal D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011. Pertanto le suddette azioni strategiche dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006. I vari articoli delle Norme di Attuazione dovranno pertanto essere modificati.

**RITENUTO** che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia sufficientemente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006  
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Susegana a condizione che siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI  
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

1. Le Norme di Attuazione dovranno essere integrate e/o sostituite con tutte le eventuali prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con quanto individuato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale integrato in sede istruttoria.
2. Si evidenzia che la procedura interna definita "Valutazione Strategica Certificata" (VSC), è una mera aggiuntiva procedura interna del Comune che nel caso di specie, se applicata, risulta ripetitiva rispetto alla sostenibilità ambientale delle azioni strategiche stabilite nel Rapporto Ambientale. L'applicazione della VSC dovrà risultare una procedura interna facoltativa, che non consente di localizzare previsioni insediative al di fuori delle linee preferenziali di sviluppo; vengano stralciate le tabelle C e D individuate al comma 13 dell'art. 20 delle Norme di Attuazione.
3. Il "fabbisogno insediativo strategico" individuato nel Rapporto Ambientale, dovrà essere localizzato esclusivamente in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo insediativo definite dal PAT rispettando anche la suddivisione per ATO. I vari articoli delle Norme di Attuazione dovranno essere modificati.
4. La localizzazione dello "*jus edificandi*" derivante dal credito edilizio, dovrà ricadere all'interno delle linee preferenziali di sviluppo definite nella Carta della Trasformabilità. Il comma 32 dell'art. 15 delle Norme di Attuazione dovrà pertanto essere modificato.
5. Le Norme di Attuazione dovranno essere integrate prevedendo che tutti i Piani Attuativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013.
6. Le azioni strategiche definite quali "Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana", i "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi", gli "Ambiti di localizzazione delle grandi strutture di vendita e parchi commerciali" e gli "Ambiti di riqualificazione e riconversione", dovranno essere sottoposte alla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013. I vari articoli delle Norme di Attuazione dovranno pertanto essere modificati.
7. Il Piano di Monitoraggio contenuto nel Rapporto Ambientale dovrà essere integralmente recepito dalle Norme di Attuazione, prevedendo pertanto la modifica del comma 9 dell'art.21 delle suddette norme.
8. In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico occorre inserire un articolo riportante le seguenti prescrizioni:
  - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.



- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
  - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
  - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
  - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
  - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
  - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
  - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.
9. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
10. La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con la Relazione Istruttoria n. 191/2014; richiamando le valutazioni e considerazioni in essa contenute, si ritiene, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, di prescrivere:
- di modificare i commi 31 e 32, 33 dell'art. 5 come segue:  
SIC: IT3240029 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA E CORSO INFERIORE DEL MONTICANO – IT3240030 GRAVE DEL PIAVE – FIUME SOLIGO – FOSSA NEGRISA  
Vincoli  
31. Il PAT, all'Art. 9 delle presenti norme, classifica come invariati i seguenti Siti di Interesse Comunitario per le parti comprese all'interno del territorio comunale: SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia. Tali siti sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, sono soggetti alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 - «Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.  
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE: IT3240023 GRAVE DEL PIAVE



32. Il PAT, all'Art. 9 delle presenti norme, classifica come invarianti le seguenti Zone di Protezione Speciale per le parti comprese all'interno del territorio comunale: ZPS IT3240023 Grave del Piave.

33. Le ZPS sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, sono disciplinate dalla direttiva europea 2009/147/CEE «Uccelli». I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.

All'interno dei siti ZPS IT3240023 Grave del Piave, SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, SIC IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia, valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).”;

11. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata in relazione a quanto sopra esposto nonché con quanto integrato in sede istruttoria.
12. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
13. Il Comune di Susegana deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nei pareri degli Enti competenti in materia, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

14. La Valutazione di Incidenza del Piano si è conclusa con la Relazione Istruttoria n. 191/2014; richiamando le valutazioni e considerazioni in essa contenute, si ritiene, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, di prescrivere:
  - di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006;
  - che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolti in attuazione del piano non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
  - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 15, 16, 17, 19 e 22;
  - di assoggettare l'attuazione del PI e degli strumenti attuativi relativi alle azioni di:
    - o delocalizzazione delle attività produttive presenti all'interno dell'alveo del Piave, delocalizzazione o conversione delle attività improprie presenti all'interno o in prossimità della rete Natura 2000, spostamento delle residenze e delle attività produttive presenti all'interno del greto del Piave, previsione della creazione di un'area parco nell'area tra Colfosco ed il Piave, aree per il miglioramento della qualità urbana in prossimità delle aree appartenenti alla rete Natura 2000,



- programmi complessi tra Ponte della Priula ed il Fiume Piave, la riconversione delle attività produttive incongrue a Colfosco lungo la SP 34, (art. 15 delle NTA);
- o potenziamento della SP 38 quale asse di collegamento tra il Quartier del Piave e la circonvallazione di Conegliano (art. 16);
- alla valutazione e verifica del mantenimento del grado di conservazione delle specie di interesse comunitario significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000;
- che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
  - di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  - che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:
    - o la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
    - o l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
    - o la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
15. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
16. I perimetri delle aree a edificazione diffusa individuati sull'elaborato "Carta della Trasformabilità", devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.
17. L'attuazione delle azioni strategiche individuate negli elaborati di Piano dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle Norme di Attuazione, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle Fragilità".
18. Le azioni strategiche di riconversione funzionale di attività produttive individuate nella "Carta della Trasformabilità" poste in prossimità dell'impianto di stoccaggio del gas, definite RF1 e RF2, in via precauzionale, potranno essere confermate solo se risulteranno esterne al raggio RIR della citata attività.
19. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
20. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di



Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi; il piano di monitoraggio dovrà essere integrato con i dati relativi al monitoraggio puntuale dell'attività di stoccaggio del gas, così come riportato nel paragrafo specifico del Rapporto Ambientale.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
*Commissioni (VAS – VINCA – NUUV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

*Il presente Parere si compone di 22 pagine*